



**Rag. Luigina Andrighetti Frisoni** | Consulente del Lavoro | Revisore legale  
**Dott. Marco Frisoni** | Consulente del Lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza  
**Rag. Silvia Frisoni** | Consulente del Lavoro  
**Dott. Alessio Bisceglie** | Consulente del Lavoro  
**Dott.ssa Silvia Costa** | Consulente del Lavoro  
**Dott. Alberto Balestrini** | Consulente del Lavoro

**Circolare n. 037 – 2 Aprile 2021**

## DECRETO-LEGGE 1° APRILE 2021, N. 44 – EMERGENZA COVID-19, INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER IL SETTORE SANITARIO

Il Governo ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1° Aprile 2021, il nuovo Decreto-Legge 1° Aprile 2021, n. 44, con misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Il decreto risulta vigente da Giovedì 1° Aprile 2021.

Di particolare interesse quanto previsto per gli operatori sanitari o di interesse sanitario (art. 4), riportato di seguito.

### **1. SOGGETTI TENUTI ALLA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA**

Risultano soggetti all'obbligo vaccinale gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale all'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.

### **2. MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO**

La vaccinazione verrà somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.

### **3. TEMPISTICHE DI SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO**

L'obbligo di sottoporsi alla vaccinazione risulterà vigente dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 44 (ovvero 1° Aprile 2021) e fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della Legge 30 dicembre 2020, n.178, e comunque non oltre il 31 Dicembre 2021.

#### **4. CASI DI ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO VACCINALE**

La vaccinazione in ogni caso potrà essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale.

#### **5. ITER DI SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO**

##### **FASE 1: INVIO DELL'ELENCO DEI LAVORATORI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO E DEGLI ORDINI PROFESSIONALI ALLA REGIONE**

Entro **5 giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (1° Aprile 2021), ciascun ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede.

Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori del settore sanitario trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.

##### **FASE 2: SEGNALAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE ALL'ASL DEI LAVORATORI SOGGETTI E NON ANCORA VACCINATI**

Entro **10 giorni** dalla data di ricezione degli elenchi di cui alla fase 1, le regioni e le province autonome, verificano lo stato vaccinale dei soggetti rientranti negli elenchi.

Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione non risulta l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione, la regione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale (ASL) i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

##### **FASE 3: INVITO DA PARTE DELL'ASL AI LAVORATORI SOGGETTI E NON ANCORA VACCINATI DI PROCEDERE ALLA VACCINAZIONE O DI ESIBIRE DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA**

Ricevuta la segnalazione di cui alla fase 2, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a produrre, entro **5 giorni** dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al periodo precedente, l'azienda sanitaria, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo.

**FASE 4: SEGNALAZIONE DA PARTE DELL'ASL DI MANCATA VACCINAZIONE E CONSEGUENZE SULL'ATTIVITA' SVOLTE DAL LAVORATORE**

Decorsi i termini di cui alla fase 3, l'azienda sanitaria accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione all'interessato, al datore di lavoro e all'ordine professionale di appartenenza.

**ATTENZIONE:** L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da COVID-19.

Al verificarsi di tale situazione, il datore di lavoro dovrà adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle precedentemente svolte, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio.

Quando l'assegnazione a diverse mansioni non è possibile, per il periodo di sospensione, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Allo stesso modo anche l'ordine professionale di appartenenza comunicherà immediatamente la sospensione del soggetto dallo stesso albo.

Tale sospensione mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 Dicembre 2021.

Per ogni ulteriore necessità di approfondimento si rimanda al testo completo del provvedimento normativo:

- [Decreto-Legge 1° Aprile 2021, n. 44](#)

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell'archivio aggiornato delle ultime circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso la [pagina LinkedIn](#) per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Studio Frisoni e Bisceglie